AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof

Oggetto: ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

La scrivente organizzazione sindacale SNALS-Confsal, Segreteria provinciale di VICENZA

premesso

- che codesto Dirigente Scolastico ritiene che non siano oggetto di contrattazione integrativa le materie di cui all'art. 6, comma 2, lett. h), i) ed m) CCNL scuola 2006/2009;

- che, sulla base di tale premessa, codesto Dirigente ha inteso escludere dalla contrattazione integrativa non solo le materie di cui alle lett. h) ed i), ma anche la materia dell'l'organizzazione del lavoro, l'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ata nonché i criteri per l'individuazione del personale docente educativo ed ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

- che, se in effetti, l'art. 5 Dlgs 165/2001 ricomprende nelle competenze ed attribuzioni del dirigente le misure inerenti l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale, è altrettanto vero che la legge n. 15/2009 ed il medesimo D.lgs. 165/2001 demanda alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

- che non v'è dubbio che il determinare le modalità con cui il dirigente può richiedere la prestazione lavorativa al personale, il fissare l'orario di lavoro che questo è tenuto a prestare, lo stabilire i criteri con cui sono distribuiti gli emolumenti retribuiti a carico del fondo d'istituto, rientrano nella competenza della contrattazione collettiva integrativa;

- che, a conferma dei rilievi su esposti, il Tribunale di Velletri, con sentenza del 27.09.2011, ha sottolineato che *"alla luce di una interpretazione sistematica delle modifiche apportate dalla normativa in esame, può ritenersi che le materie di cui al suddetto art. 6 lettere h, i ed m non rientrino tra le materie demandate dall'art. 34 del d.lgs. 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione. Partendo infatti dal dato del mancato intervento del legislatore sul testo dell'art. 6 del D. lgs. 165/2001 (secondo cui l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa consultazione delle organizzazioni sindacali) è stato correttamente opinato che di per sé l'art. 5 comma 2 del TU anche nella sua attuale versione non è di ostacolo alla consultazione sindacale su materie tipicamente*

organizzatorie e di gestione del personale, materie definite 'tipicamente di confine' se però nel caso concreto considerate nei loro aspetti definitori generali ed astratti ". Il Giudice ha poi precisato: *" … Ebbene, è stato correttamente osservato che la lettera i) ('criteri riguardanti le assegnazioni del personale, alle sezioni distaccate e ai plessi') non riguarda la organizzazione strettamente intesa (quanto personale per profili assegnare in relazione alle finalità poste), ma i criteri generali di scelta del personale ai plessi. Del pari, le altre due lettere attengono ad aspetti che devono dirsi direttamente incidenti su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, la cui definizione è rimessa ex art. 40 TU alla contrattazione collettiva (criteri per l'individuazione del personale, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto, nonché criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario; modalità di utilizzazione del personale docente)"*;

- che la sentenza del Tribunale di Velletri è stata resa successivamente all'interpretazione autentica dell'art. 65 Dlgs. 150/2009 da parte del Decreto n. 141 del 01/08/2011

- che, peraltro, il Dirigente scolastico, nell'esercizio delle sue attribuzioni, deve tener conto delle competenze attribuite agli organi collegiali della scuola;

tutto ciò premesso la scrivente organizzazione sindacale

INVITA E DIFFIDA

codesto Dirigente scolastico a dare corso alla contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 6,comma 2, lett. h), i) ed m) CCNL scuola 2006/2009, significando sin da ora che, in caso di mancata apertura delle trattative entro il termine del 30 novembre, si procederà a tutelare i diritti dell'organizzazione sindacale nonché del personale docente, educativo ed Ata, nelle forme di legge e in tutte le opportune sedi giudiziarie, nessuna esclusa.

Il segretario provinciale Snals Confsal